

serio circolarmente ai Vescovi dello Stato, come fe' già l'imperator Carlo sesto circa l'anno 1734, per l'ordinazione de' chierici suoi sudditi, affinchè non fossero permessi in avvenire arbitrarij riccorsi anco a quelli soggetti a Vostra Serenità per impetrare dalla segreteria de' Brevi di Roma simili dispense prima dell'età canonica, e prescrivendo, che non fossero licenziati i Brevi delle dispense impetrate contro l'ordinazione del concilio medesimo; ed occorrendo qualche caso raro, in cui concorrano le cause volute dal concilio, sia debito del Revisore di produrle in positiva scrittura, perchè abbia a prendersi espediente deliberazione per la licenza.

Circa poi la dispensa degl'interstizij, competendo ad ogni Vescovo facoltà di conceder essi una tale dispensa, lo che anche è stato dichiarato nell'ultimo Concilio romano sotto il pontefice Benedetto XIII; ed essendo solito e di dovere, che si conceda gratuitamente a chi lo merita, il rispetto di non recar pregiudizio ai profitti della corte, la qual non la concede, se non previa la solita tassa, trattiene gli Ordinarij dall'ingerirsene, ed eseguiscono poi per li rispetti sopra indicati semprechè loro vengano presentati li Brevi impetrati in Curia. È ben chiaro, che sarebbe servizio di Dio, e del pubblico il non licenziar alcun Breve di questa natura; poichè quando li Vescovi, che hanno la legittima facoltà di dispensare non credono espediente al bene delle chiese loro di metterlo in pratica, deve credersi, che sia abuso, e distruzione della disciplina tutto ciò, che con supposti pretesti altrove s'impetra. Sopra l'articolo delle Dispense matrimoniali non occorre dirne altro; avviene però, che le persone ordinarie, e li villici de' piccioli luoghi le impetrino per lo più coll'addur la causa dell'angustia del luogo, o che la sposa non può trovar altro partito suo pari: cause quasi sempre supposte, e che rendono inani presso Dio le dispense ottenute; ma la falsa opinione che la clausola *si sic est* contenuta ne' Brevi, sia oramai una semplice formalità, e che la dispensa sia concessa assolutamente, fa, che tutti si passino dalle curie Vescovili, e si facilitino più del dovere le verificazioni. Tutto il rimedio che a ciò potrebbe portarsi sarebbe d'insinuar efficacemente ai Vescovi, che colle persone ordinarie non nobili, le quali sono ordinariamente ignoranti, prima che ricorran in curia per ottener dispense matrimoniali, ed incontrar perciò gravi dispendij, siano esaminate diligentemente le cause ordinando poscia, che non siano licenziate quelle, che non verranno accompagnate da una fede del proprio ordinario, che preventivamente all'impetrazione siano stati praticati li debiti esami.

Il concilio predetto nel cap. 18 *de reformatione* nella sessione 25 parlando generalmente delle dispense, dice queste precise parole: che siccome è espediente al pubblico bene in qualche caso di rilasciar il vincolo della legge per sodisfar pienamente ne' casi di necessità alla utilità commune, così di scioglierlo troppo frequentemente, e senza discrezione non è altro, che aprir ad ogn'uno la porta per trasgredirla; per lo che tutti sappiano doversi osservare i sagri canoni; e che, se giusta ed urgente causa, e la maggior utilità qualche volta ricercherà, che con alcuni debba dispensarsi, ciò debba farsi con cognizion di causa, e con maturità somma, e gratuitamente da tutti quelli, a' quali appartiene il dispensare; altrimenti s'intenda